

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1302**

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, AGONI, ASCIUTTI, BASILE, BERGAMO, BETTAMIO, BOBBIO Luigi, BOLDI, CALLEGARO, CANTONI, CARRARA, CASTAGNETTI, CIRAMI, COSTA, COZZOLINO, CUTRUFO, DANZI, DEMASI, FLORINO, FORLANI, FRANCO Paolo, GRECO, IZZO, LAURO, MAGNALBÒ, MANUNZA, MARANO, MASSUCCO, MEDURI, MINARDO, MONTI, NOVI, OGNIBENE, PALOMBO, PESSINA, PIROVANO, PONZO, SALINI, SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, STIFFONI, TIRELLI, TUNIS, VANZO e FASOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2002

---

Delega al Governo per il riordino delle carriere  
del ruolo non direttivo delle Forze armate

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il ruolo dei marescialli è forse la categoria del personale militare più profondamente toccata dalle innovazioni degli ultimi anni, che hanno immesso nelle Forze armate nuove risorse umane e nuove figure professionali. Sono apparsi i concorsi a nomina diretta, ad esempio, e sono stati creati degli itinerari di carriera differenziati, che si sono sovrapposti a quelli esistenti, sconvolgendo antichi equilibri. L'intento era certamente nobile e condivisibile, posto che in un mondo militare che si voleva modernizzare si doveva trovare il modo di drenare dal mondo civile professionalità che difficilmente si sarebbero altrimenti avvicinate alle Forze armate.

Ora, però, pare giunto il momento di occuparsi di coloro che hanno subito le conseguenze negative di queste pur importanti riforme. Per il personale che ha intrapreso la carriera esecutiva nelle Forze armate prima di questa stagione di innovazioni incisive e necessarie, infatti, i cambiamenti degli ultimi anni si sono tradotti in frustrazioni, rallentamenti nella progressione delle proprie carriere e nel conseguente deterioramento finale del proprio *status* all'interno del mondo militare.

Il presente disegno di legge mira a sanare gli aspetti più negativi della situazione che si è venuta a creare, integrando opportunamente le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di rior-

dino dei ruoli non direttivi delle Forze armate.

Il meccanismo correttivo previsto è quello della delegazione legislativa, sembrando indispensabile una valutazione del Governo e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all'impatto finanziario ed organizzativo derivante dall'attuazione dei criteri di delega individuati dal presente provvedimento.

Oggetto delle misure integrative è il riordino del ruolo dei marescialli, di cui si suggerisce il reinquadramento su quattro livelli gerarchici, dal grado di maresciallo ordinario a quello apicale di maresciallo luogotenente.

La delega indica anche i requisiti minimi di anzianità per l'immissione nei vari gradi indicati, facendo riferimento alla posizione occupata dagli interessati al 1° gennaio 2002. I meccanismi di avanzamento resterebbero peraltro gli stessi previsti dalla tabella C/1 allegata al già citato decreto legislativo n. 196 del 1995.

Viene altresì prevista la sospensione almeno decennale dei tetti organici stabiliti per il ruolo dei marescialli delle Forze armate.

Prima dell'emanazione decreti legislativi delegati, viene acquisito il parere del Parlamento. Limite temporale per l'esercizio della delega è sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ad integrazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli non direttivi delle Forze armate.

## Art. 2.

*(Criteri di delega)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2002 nei seguenti gradi:

1) maresciallo luogotenente, da riservare a sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2002;

2) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 19 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2002;

3) maresciallo capo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 11 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2002;

4) maresciallo ordinario, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 2 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2002;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli sottufficiali che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere l'applicazione a tutte le categorie di personale menzionate dei meccanismi di avanzamento di cui alla tabella C/1 allegata al citato decreto legislativo n. 196 del 1995;

d) prevedere la sospensione, per un periodo minimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, dell'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono limitazioni numeriche negli accessi al ruolo dei marescialli delle Forze armate;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale in servizio a quella data.

### Art. 3.

#### *(Parere del Parlamento)*

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

### Art. 4.

#### *(Norma finale)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.